

CONVENZIONE
INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI
“SENTIERO DEI PARCHI”

TRA

Ente Parco Nazionale con sede in, partita IVA:, legalmente rappresentato dal Presidente dr., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco di seguito denominato Parco

E

la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, di seguito denominata “Federparchi”, con sede a Roma, in via Nazionale n. 230, C.F. 90002770486, partita IVA 02623250400, rappresentata dal Presidente Dott. Giampiero Sammuri, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione

Le parti come sopra costituite e denominate premettono quanto segue:

- la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc Italia) è il referente istituzionale di tutti i Parchi Nazionali, di Parchi Regionali, le Riserve terrestri, aree marine, Amministrazioni e Associazioni - che gestiscono complessivamente quasi 300 aree protette per una superficie superiore ai 2.500.000 ettari; tra i fini statutari vi rientrano i seguenti:
- la Federparchi, nell'ambito della propria attività istituzionale, opera d'intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette e che per questo obiettivo strategico:
 - partecipa alla elaborazione teorica, alla progettazione ed all'attuazione dei grandi programmi di sistema;
 - favorisce la collaborazione tra i soci e la circolazione delle conoscenze e delle esperienze gestionali, anche attraverso l'istituzione e gestione di centri studi e di promozione del sistema delle aree protette;
 - attua lo studio e la definizione di metodologie per la sostenibilità delle attività umane in territori fragili;
 - promuove il collegamento internazionale tra enti e istituzioni di tutela sviluppa attività di informazione e divulgazione;
- la Federparchi, nell'ambito del programma di azione generale, quale soggetto di interesse pubblico al quale aderiscono gli Enti gestori delle aree naturali protette italiane, sia nazionali che locali, sia terrestri che marine, per rappresentare e promuovere gli interessi delle Associati, ha come obiettivo quello di accelerare l'adeguamento delle procedure di interesse delle aree protette alle novità legislative ed operative in materia di biodiversità, turismo sostenibile, conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
- Il Parco è socio ordinario della Federparchi;
- Con nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 96082

del 20/11/2020), nell'ambito degli Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - risorse ai Parchi nazionali per la rete sentieristica, con risorse finanziarie stanziata dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), si introduce anche la stretta connessione delle azioni da realizzare con l'iniziativa rivolta alla creazione di un percorso "Sentiero dei Parchi", che attraversa l'intero territorio nazionale;

- Con nota della Federparchi, del 16 marzo 2021, diretta ai Parchi Nazionali veniva presentata la proposta di attività Federparchi-CAI per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi.

- L'Ente Parco con nota del XXXXXX aderiva alla suddetta proposta;

**TUTTO QUANTO PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1.

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente facenti parti del presente accordo.

Articolo 2.

Oggetto

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze indicate nel presente accordo, si impegnano a realizzare il "Sentiero dei Parchi".

La creazione del percorso "Sentieri dei Parchi" rappresenta un ambizioso obiettivo, previsto nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra MATMM/ il Club Alpino Italiano (CAI) e Federparchi, che consente tra l'altro di:

Valorizzare la rete dei sentieri che insistono sui territori dei Parchi nazionali per realizzare un percorso sostenibile denominato Sentiero dei Parchi che connetta queste aree tra loro, la cui ossatura è costituita dal Sentiero Italia Cai;

Favorire la frequentazione consapevole e sostenibile dell'ambiente montano e delle aree protette;

Incentivare forme di turismo ed escursionismo sostenibili, valorizzando i territori dei Parchi e delle montagne italiane;

Collocare la presente attività volta a costruire il "Sentiero dei Parchi", nell'ambito della nota del Ministero e del protocollo d'intesa, con il fine raggiungimento dell'obiettivo fissato sopra, ovvero "una preliminare mappatura della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli interventi di ripristino".

Articolo 3

Pianificazione delle attività

La Federparchi si impegna allo sviluppo delle fasi del processo d'intesa con l'Ente Parco, che di seguito dettaglia, indicando la metodologia e l'*output*.

Le parti concordano, altresì, che gli strumenti di pianificazione del complessivo progetto siano:

Creazione della Cabina di regia:

- Attivazione della segreteria di progetto
- Indicazione di un referente per il progetto per ogni Parco Nazionale
- Coordinamento delle attività
- Raccolta delle informazioni idonee a realizzare il progetto;
- Facilitazione dei contatti;
- Gestione del database informativo e geografico

I compiti della cabina di regia sono costituiti da:

1. Produzione di linee guida per l'individuazione dei sentieri;
2. Produzione di documento con caratteristiche delle tappe;
3. Individuazione in ogni Parco di un percorso (già presente), dove possibile ad anello dalle 2 alle 6 tappe con strutture per l'accoglienza;
4. Individuazione e verifica degli itinerari interni ai singoli parchi;
5. Per quanto attiene i sentieri non ancora individuati si adotteranno i criteri corrispondenti alle linee guida;
6. Creazione di un database GIS interno per la gestione delle informazioni del tracciato.

Articolo 4

Efficacia della Convenzione e durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di ricezione della convenzione stipulata da ciascuna parte; inviata tramite posta elettronica certificata, e terminerà il XXXXXXXXXXXX, termine di tutte le attività previste.

Il termine finale è prorogabile di comune accordo e nel rispetto delle indicazioni pubblicitistiche applicabili al caso concreto. La comunicazione della proroga segue le stesse forme della stipulazione del presente accordo.

Nei limiti di legge la presente è, altresì, rinnovabile o prorogabile.

Articolo 5

Corrispettivi

Il parco riconosce un importo omnicomprensivo per tutte le attività prestate in forza della presente Convenzione in favore di Federparchi pari ad Euro 6.000,00 (seimilaeuro/00).

Federparchi riconosce che gli importi sopraindicati costituiscono il massimo importo, per nessun motivo superabile, per l'esecuzione delle attività affidate con il presente atto.

Articolo 6

Pagamenti

L'importo stabilito dal precedente articolo 5 dovrà essere corrisposto in tre tranches:

- 40% pari a € 2.400, alla firma della presente convenzione, su presentazione di nota di debito elettronica;
- 40% pari a € 2.400, entro il XXXXXX su presentazione di nota di debito elettronica e relazione dell'avanzamento delle attività svolte;
- 20% pari a € 1.200 al termine delle attività (non oltre XXXXXX), su presentazione di nota di debito elettronica a conclusione delle attività.

L'Ente Parco provvederà a:

- comunicare alla Federparchi i codici ufficio ed eventuali altre informazioni necessarie per l'emissione note di debito elettroniche;
- ad emettere l'ordinativo di pagamento del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolari note di debito elettroniche emesse dalla Federparchi.

La vigilanza sull'attuazione della presente convenzione è affidata, di comune accordo ai soggetti di vertice di entrambi gli enti, che utilizzeranno il criterio di ragionevolezza e buona fede contrattuale, ex articolo 1375 e ss del codice civile.

Articolo 7

Principio di collaborazione

In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, la Federparchi si impegna, in conformità al proprio ordinamento, a dare piena attuazione alla presente Convenzione, secondo buona fede negoziale, ai sensi del codice civile.

Articolo 8

Contratti a terzi

La Federparchi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in vigore, potrà affidare a soggetti terzi, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o appalti di servizi e/o di lavori e/o forniture secondo le procedure previste dalla normativa vigente, anche di carattere strumentale.

Articolo 9

Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni, di cui la Federparchi verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, dovranno essere considerate dalla Federparchi di assoluta riservatezza.

E' fatto divieto alla Federparchi di utilizzare e di trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

Federparchi è responsabile del rispetto, anche da parte del proprio personale e dai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati né dalla Federparchi, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Ente Parco, che resta proprietario del materiale prodotto. Le invenzioni del processo di lavoro, ove rilevate, sono in comunione tra le parti.

La violazione accertata degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa, fatta salva l'azione per eventuali danni.

Articolo 10

Obblighi di tracciabilità

Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 11

Risoluzione della convenzione

In caso di grave ritardo o di negligenza da parte della Federparchi nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Direzione dell'Ente Parco, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata alla Federparchi con lettera inviata per posta elettronica certificata, sia rimasta senza effetto per oltre 20 giorni.

Qualora intervengano disposizioni normative che rendano inattuabile in tutto o in parte le prestazioni previste dalla presente Convenzione, le parti procederanno a rinegoziare le necessarie modifiche alla Convenzione medesima.

La Convenzione è, altresì, soggetta a risoluzione in tutti i casi in cui le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Federparchi si riserva il diritto di risoluzione del presente accordo nel caso di violazione dell'articolo 5 e 6.

Le risoluzioni hanno sempre efficacia ex nunc.

Articolo 12

Spese e IVA

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico della Federparchi, che dichiara di essere assoggettata alla normativa IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. La Federparchi dichiara altresì che le prestazioni rese in forza della presente Convenzione, in conformità al proprio Statuto, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 13

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito:

- Federparchi in Roma, Via Nazionale, n. 230;
- Parco Nazionale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Articolo 14

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme che regolano dell'Ente Parco e della Federparchi e, ove applicabili, quelle del codice civile.

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni della presente Convenzione, non abilita le parti stesse a sospenderne l'esecuzione.

Le parti si impegnano, altresì, ad esperire con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Alla presente convenzione si rende applicabile il dpr n. 62/2013.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sono competenti l'autorità giudiziaria del Foro di Roma ovvero il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in duplice originale, uno dei quali per l'Ente Parco ed uno per la Federparchi.

Ente Parco

Federparchi